

Stralcio del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 16.05.1996 e con deliberazione della Giunta Regionale n° 36827 del 12/06/1998, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 26.09.2005 e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 27.03.2007)

ART. 41 - TENDE MOBILI, INSEGNE A BANDIERA E INDICATORI

La collocazione di tende mobili aggettanti e' soggetta ad autorizzazione; esse non devono costituire ostacolo alla viabilità ne' limitare la visibilità.

Non sono ammesse tende aggettanti se non vi e' marciapiede.

Le tende, le eventuali loro appendici ed i meccanismi non possono essere posti ad un'altezza dal piano del marciapiede inferiore a mt. 2.20.

La proiezione orizzontale massima dell'oggetto della tenda deve distare di almeno 50 cm. Dal filo interno del cordolo del marciapiede; se il marciapiede ha dimensioni ridotte, l'installazione della tenda potrà essere autorizzata considerando il caso specifico.

Qualora sul fronte di un edificio siano presentati più esercizi commerciali che intendono apporre tende esterne sia contemporaneamente che in tempi successivi, il Comune può richiedere la unificazione della forma, della dimensione, del colore e del posizionamento delle medesime.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere gli indicatori e gli apparecchi per servizi pubblici, di non occultare gli indicatori, neppure con vegetazione, di ripristinarli nel caso gli stessi venissero distrutti per cause a loro imputabili.

Per gli indicatori e le insegne collocati a scopo pubblicitario, e' necessaria l'autorizzazione che viene rilasciata dal Comune, purché detti elementi non contrastino con il decoro urbano e non costituiscano intralcio alla mobilità pedonale e veicolare.

Le insegne a bandiera non potranno essere collocate ad un'altezza inferiore a mt. 2.50 dal livello del marciapiede ed il loro oggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede.

Non sono comunque ammesse insegne a bandiera che aggettino oltre mt. 1.20. Le insegne a bandiera sono vietate in assenza di marciapiede.

L'installazione di insegne, targhe o altri indicatori pubblicitari lungo le strade statali o provinciali, e' autorizzata previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

Nei nuovi edifici che comprendono uffici o attività commerciali occorrerà richiedere l'approvazione di un progetto complessivo a cui dovranno uniformarsi le eventuali insegne e targhe.

Non sono ammesse lungo le strade tabelle indicatrici di attività che non siano di evidente interesse pubblico.